NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni "Ercole de Castro" – ARCES (Advanced Research Center on Electronic System)

(Emanato con D.R. n. 957/2013 del 3/12/2013. In vigore dal 17/12/2013)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

- È istituito ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo il Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici
 per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni "Ercole De Castro" ARCES (Advanced
 Research Center on Electronic System), da ora in poi denominato ARCES.
- 2. Promuovono il Centro ARCES e ad esso partecipano i Dipartimenti:
 - a) Informatica Scienza e Ingegneria DISI;
 - b) Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali DICAM;
 - c) Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» DEI;
 - d) Matematica MAT.
- 3. Confluiscono nel Centro ARCES le attività del Centro di Eccellenza per la Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni "Ercole De Castro" (Advanced Research Center on Electronic System) istituito con Decreto Rettorale n. 137/39 del 23/05/2001, a seguito dell'approvazione e del finanziamento da parte del MIUR di un progetto nell'ambito di un bando per la costituzione di centri di eccellenza operanti nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro ARCES svolge in prevalenza funzioni di ricerca nel campo dei sistemi elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni e partecipa autonomamente, o in collaborazione con i Dipartimenti proponenti, a progetti di ricerca nazionali o internazionali, nonché ad attività per conto terzi.

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 1. I Dipartimenti di cui all'art. 1 comma 2 che ne hanno promosso la costituzione potranno affidare al Centro ARCES lo svolgimento di attività scientifiche facenti parte di progetti nazionali o internazionali, quando corrispondano alle sue specifiche competenze.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

- 1. Sono organi del Centro ARCES:
 - a) Direttore;
 - b) Consiglio.

Articolo 5 (Direttore)

- 1. Il Direttore:
 - a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina, fra i componenti del Consiglio, in servizio presso l'Ateneo, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro ARCES;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
 - f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
 - g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 6 (Consiglio)

- 1. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
 - c) dai professori e ricercatori aderenti al Centro, ai sensi dell'art. 7, comma 1.
- 2. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto:
 - a) i professori e i ricercatori aderenti al Centro, ai sensi dell'art. 7, comma 2.
 - b) il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
- 3. Il Consiglio:
 - a) designa il Direttore del Centro ARCES, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività scientifica;
 - c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
 - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro ARCES, in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
 - g) individua, ai fini della valutazione, le modalità in base alle quali attribuire i progetti di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione o di mancata deliberazione i progetti di ricerca saranno imputati in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
 - h) approva lo svolgimento delle iniziative di ricerca;
 - i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - I) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
 - m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- n) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- p) ammette gli aderenti al Centro, ai sensi dell'art. 7;
- q) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l).

Articolo 7 (Aderenti)

- 1. Sono aderenti al Centro ARCES:
 - a) in prima istanza, i professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, già aderenti al Centro di Eccellenza ARCES;
 - b) inoltre, potranno aderire professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, che operino in settori di ricerca affini a quelli del Centro che, a seguito di domanda di adesione a titolo personale, siano ammessi da parte del Consiglio del Centro.
- 2. Al fine di conseguire obiettivi di eccellenza scientifica nei settori di ricerca di interesse del Centro ARCES, è prevista la possibilità di adesione da parte di qualificati ricercatori e docenti in servizio presso altri Atenei italiani ed esteri, a seguito di domanda di adesione a titolo individuale e di stipula di apposite convenzioni di collaborazione alla ricerca con le strutture di appartenenza degli stessi.
- 3. Aderiscono, da subito, i professori e i ricercatori, di cui al comma 2, già aderenti al Centro di Eccellenza ARCES.

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 8 (Gestione)

- Il modello gestionale applicato al Centro ARCES è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 2. All'organizzazione del Centro ARCES si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 9 (Risorse)

- 1. Il budget del Centro ARCES è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi di ricerca;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività scientifiche;
 - d) erogazioni liberali;
 - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Il Consiglio del Centro ARCES può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
- 3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
